

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, VIVIANI, CIPELLINI e LICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1975

Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Si impongono all'attenzione del legislatore alcune modifiche al testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per le ragioni che ora specifichiamo.

Per l'elezione di ambedue i rami del Parlamento è prevista in ciascun ufficio elettorale la nomina di due rappresentanti di lista: uno effettivo e l'altro supplente. Detta nomina per la elezione della Camera dei deputati è stabilita espressamente dall'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; per il Senato si applica questa norma in base all'articolo 25, primo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, che prevede il rinvio alle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla specifica legge ricordata.

Ciò tuttavia, per quanto concerne la nomina dei rappresentanti di lista, dà luogo ad un riscontro inconveniente da eliminarsi.

Infatti, in base all'articolo 48 del citato testo unico (applicabile anche all'elezione del Senato per la ricordata norma di rinvio) i rappresentanti di lista votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione. Ciò non dà luogo a rilievo alcuno per l'elezione della Camera dei deputati, perchè i rappresentanti di lista debbono essere scelti « fra gli elettori della circoscrizione » (art. 25 del testo unico) e quindi nel votare essi hanno modo di orientarsi come se avessero votato nella loro sezione, in quanto — appunto perchè nella stessa circoscrizione — vengono sottoposti alla loro scelta gli stessi simboli e gli stessi candidati.

La situazione è diversa per quanto concerne l'elezione del Senato giacchè — potendosi scegliere il rappresentante di lista fra gli elettori della circoscrizione e non del collegio senatoriale — l'elettore rappresentante di lista si trova di fronte ad un diverso candidato.

Inutile dire come da ciò possa derivare ed in effetti derivi una trasmigrazione di elettori da un collegio senatoriale ad un altro, con la conseguenza dell'alterazione del numero degli elettori di ciascun collegio e la possibile modificazione (anche artificiosa) dei risultati elettorali.

In realtà, nella stessa situazione si trovano il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio d'ordine presso le diverse sezioni; ma queste persone, a diffe-

renza dei rappresentanti di lista, sono officiate dalla pubblica autorità e quindi da presumersi non influenzate da ragioni di favoritismo; la stessa presunzione non sorregge invece la nomina dei rappresentanti di lista che avviene ad opera dei delegati di lista i quali possono essere influenzati da motivi di favore per questo o quel candidato.

Sono queste le ragioni, onorevoli senatori, per le quali i proponenti vi sottopongono l'approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio d'ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune.

I rappresentanti delle liste dei candidati possono votare, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune, semprechè detta sezione o comune si trovino nell'ambito territoriale dello stesso collegio senatoriale nel quale è compresa la sezione presso la quale esercitano il loro ufficio.

I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono candidati presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui ai commi precedenti sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e del loro voto si dà atto ».

## Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, è sostituito dai seguenti:

« Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni con la limitazione di cui al seguente comma.

I rappresentanti delle liste dei candidati possono votare, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune, semprechè detta sezione o comune si trovino nell'ambito territoriale dello stesso collegio senatoriale nel quale è compresa la sezione presso la quale esercitano il loro ufficio ».